



REGIONE DEL VENETO

# PIANO per il PARCO

*L. 394/91 art.12*



**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## INDICE

### TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco
- Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano per il Parco
- Art. 3 - Elaborati del Piano per il Parco
- Art. 4 - Monitoraggio ambientale

### TITOLO II – Articolazione del territorio in zone e loro disciplina

- Art. 5 - Classificazione del territorio
- Art. 6 - Zonizzazione strutturale
- Art. 7 - Zonizzazione funzionale

### TITOLO III - Direttive generali per le componenti del territorio

- Art. 8 - Direttive
- Art. 9 - Direttive per il patrimonio naturale e paesaggistico
- Art. 10 - Direttive per il patrimonio silvo-pastorale e la moderna gestione delle malghe
- Art. 11 - Direttive per il patrimonio edilizio e la salvaguardia delle costanti tipologiche edilizie tipiche
- Art. 12 - Direttive per il patrimonio infrastrutturale
- Art. 13 - Direttive per la fruizione del territorio
- Art. 14 - Direttive per l'uso delle energie rinnovabili

### TITOLO IV – Disciplina del Paesaggio

- Art. 15 - Piano del Paesaggio
- Art. 16 - Sub-ambiti paesaggistici e obiettivi di qualità
- Art. 17 - Prescrizioni e previsioni per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi del Parco
- Art. 18 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi idro-geo-morfologici
- Art. 19 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi naturali
- Art. 20 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi storico-culturali e identitari

### TITOLO V – Disciplina dei siti Natura 2000

- Art. 21 - Disciplina vigente nel territorio del SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e Bellunesi ricadente nel Parco
- Art. 22 - Disciplina vigente nel territorio dei SIC/ZPS ricadenti nel Parco
- Art. 23 - Disciplina vigente nel territorio del SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e Bellunesi non ricadente nel Parco
- Art. 24 - Valutazione di incidenza

### TITOLO VI - Progetti, ricerche e azioni

- Art. 25 - Progetti e attività di conoscenza, studio e ricerca
- Art. 26 - Azioni del Parco



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

#### ***Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco***

Il Piano per il Parco del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Piano) ha lo scopo di assicurare la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali presente nel territorio delle Dolomiti Bellunesi, così come definito dal D.P.R. 9 gennaio 2008.

Il Piano si pone, altresì, obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela prima enunciati e tra loro coerenti.

Il Piano mira, inoltre, a creare condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel Parco e in tutto il territorio dei 15 Comuni.

Per tale motivo il Parco, attraverso il Piano, organizza il proprio territorio, le infrastrutture e il tessuto urbanistico in maniera che gli Enti territoriali interessati possano sviluppare, in sinergia col Parco, azioni coordinate di sviluppo, soprattutto nei comparti agro-silvo-zootecnici, dello sviluppo economico sostenibile, dell'innovazione tecnologica con particolare riguardo all'uso razionale e sostenibile delle risorse, dell'artigianato, del commercio e del turismo basati sui prodotti dell'area protetta e sulla qualità del suo ambiente.

Il Piano indica la strada per raggiungere questi obiettivi generali e quelli di settore, meglio individuati nella Relazione allegata a questo documento di norme, che si estrinseca nelle direttive, nelle prescrizioni e nei vincoli ai quali, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve adeguarsi l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, degli altri Enti e dei privati interessati alla gestione delle risorse comprese nel territorio del Parco.

L'Ente Parco, in considerazione della presenza di aree di elevata valenza ambientale, SIC e ZPS, oltre che di ambiti di interesse socio-economico, attiva misure di intervento anche al di fuori dei limiti dell'area protetta, utilizzando strumenti di governance territoriale e finanziamenti specifici dell'Unione Europea, della Regione Veneto e di privati. Le azioni che riguardano i territori dei 15 Comuni del Parco, anche al di fuori del perimetro dell'area naturale protetta, sono incluse nel Piano Pluriennale Economico e Sociale, strumento coerente e coordinato con il presente Piano per il Parco.

#### ***Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano per il Parco***

Il Piano per il Parco viene aggiornato con scadenza decennale. Con delibera del Consiglio Direttivo, il Piano per il Parco può essere sottoposto a revisione anche prima della sua naturale scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche di alcune parti del Piano anche a più breve scadenza.

Il Piano si attua attraverso il presente documento di norme (d'ora in poi N.T.A.) e si fonda sui dati, i criteri e gli indirizzi contenuti anche nei progetti speciali di cui al successivo art. 25. Tali progetti non incidono sulle zone di riserva integrale, né su elementi sistemici o su componenti ambientali di particolare valore naturalistico, così come definiti nella relazione allegata e al successivo art. 6.

Il presente Piano ha valenza paesaggistica sulla base dell'accordo interistituzionale Ministero dell'Ambiente – Regione Veneto - Ente Parco – stipulato in data 21 ottobre 2009 ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis della Legge

Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. - con il quale la Regione del Veneto ha trasferito all'Ente Parco una serie di competenze in materia di beni ambientali-paesaggistici. Il Piano sostituisce automaticamente le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione del Veneto e del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Belluno, e le sue prescrizioni sono altresì prevalenti rispetto a qualunque altra norma di Piano di Settore vigente, Regionale, Provinciale, Comunale, di altra Amministrazione. La pubblicazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avente valore di legge, comporta l'automatica variazione dei Piani Regolatori Generali (P.R.G.) dei Comuni il cui territorio sia almeno in parte contenuto nel Parco, in relazione alle prescrizioni e ai vincoli e con particolare riguardo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, per le parti ricomprese nel territorio del Parco. I Comuni interessati adeguano i propri Piani Regolatori Generali, e relativi strumenti attuativi compresi i regolamenti, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del Piano; potranno comunque applicarsi le norme dei P.R.G. non incompatibili con le Norme contenute in questo documento. In caso di mancato adeguamento delle norme del P.R.G., le stesse decadono per la parte ricompresa nel perimetro del Parco al 366° giorno dall'entrata in vigore del presente Piano. Fino all'adeguamento alle disposizioni del presente Piano degli strumenti urbanistici locali, si applicano gli strumenti stessi, pur se nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nel Piano. Gli interventi e le opere previste dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n°394, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, qualora accertati, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

### **Art. 3 - Elaborati del Piano per il Parco**

Sono **elaborati costitutivi** del Piano per il Parco:

1. la Relazione generale;
2. le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), che sono articolate in disciplina per zone, direttive per componenti, progetti, ricerche e azioni e corredate da tre Appendici:
  - Appendice A1 alle N.T.A.: Norme per la conservazione degli elementi costruttivi e architettonici dei manufatti e per il loro recupero funzionale e strutturale;
  - Appendice A2 alle N.T.A.: Schede normative e progettuali per le zone D;
  - Appendice B alle N.T.A.: Viabilità silvo-pastorale;
3. le Cartografie, complessivamente in numero di 21, alla scala 1:50.000:
  - Tav. n. 1 Emergenze floristiche e vegetazionali
  - Tav. n. 2 Emergenze faunistiche
  - Tav. n. 3 Assetto e emergenze geomorfologiche
  - Tav. n. 4 Segni storici della presenza umana sul territorio
  - Tav. n. 5 Proprietà fondiaria
  - Tav. n. 6 Utilizzazioni idriche
  - Tav. n. 7 Viabilità silvo-pastorale
  - Tav. n. 8 Aree di interesse ambientale e biotopi esterni al Parco
  - Tav. n. 9 Alpeggi in uso e boschi
  - Tav. n. 10 Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato
  - Tav. n. 11 Valori floristici e vegetazionali
  - Tav. n. 12 Valori faunistici
  - Tav. n. 13 Valori dei beni storici, culturali e ambientali
  - Tav. n. 14 Valori scenografici e monumenti naturali a carattere puntuale, fruibili dalla rete stradale e sentieristica

- Tav. n. 15 Valori geologici, paleontologici e geomorfologici
  - Tav. n. 16 Sintesi dei valori naturalistici
  - Tav. n. 17 Sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti
  - Tav. n. 18 Generatori di rischio antropico
  - Tav. n. 19 Vulnerabilità attuale
  - Tav. n. 20 Zonizzazione funzionale
  - Tav. n. 21 Sistemi di fruizione del Parco
4. l'Allegato A – Piano di interpretazione ambientale.

Sono **elaborati conoscitivi di base** del Piano per il Parco gli studi e le ricerche sviluppati con riferimento alle diverse componenti del territorio del Parco, nonché i progetti speciali di cui al successivo art. 25, che costituiscono la necessaria base tecnico-scientifica per l'attività di gestione dell'Ente Parco.

#### **Art. 4 - Monitoraggio ambientale**

L'Ente Parco definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio.

Nell'ambito del Piano di Gestione del SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" le attività di studio e monitoraggio rappresentano una componente di particolare rilevanza. A tal fine l'Ente Parco ha elaborato un apposito Piano di monitoraggio che comprende il rilievo di parametri indicatori:

- dello stato di conservazione di specie e habitat e delle tendenze in atto;
- dei fattori di pressione e impatto;
- della quantità, della qualità e del successo delle azioni di gestione messe in campo.

Il piano di monitoraggio del Piano di Gestione del SIC/ZPS è articolato in 20 programmi, specifici per specie o gruppi di specie, habitat, risorse idriche e flussi turistici, delineati nelle relative schede azioni. Ai programmi definiti nelle schede, si aggiunge il programma operativo finalizzato specificamente al monitoraggio dell'avanzamento e dei risultati del Piano di Gestione.

## **TITOLO II – Articolazione del territorio in zone e loro disciplina**

#### **Art. 5 – Classificazione del territorio**

In base agli assetti naturalistici, culturali e paesaggistici del suo territorio, integrati col valore posseduto dai sistemi ecologici in esso contenuti, l'area compresa entro i confini del Parco è stata suddivisa in zone omogenee per caratteri strutturali, così come riportate nelle Tavole 16 e 17 di sintesi interpretativa.

In base agli assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi e ai fattori di rischio attualmente su di essi attivi, il territorio del Parco è stato poi sottoposto a zonizzazione funzionale, cioè **articolato** in zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse, così come appare nella Tavola **20 di Piano**, allegata a questo documento di norme.

Sono funzionalmente omogenee, per l'art. 12 della L. 394/91, le seguenti:

- A - zone di riserva integrale
- B - zone di riserva generale orientata (B1 e B2)
- C - aree di protezione
- D - aree di promozione economica e sociale.

### **Art. 6 - Zonizzazione strutturale**

Il Piano per il Parco individua nella zonizzazione strutturale l'insieme delle condizioni di natura e d'ambiente che orientano le scelte circa gli indirizzi di tutela naturalistica e di controllo ambientale, nonché le scelte circa gli usi ammessi e quelli vietati per la gestione delle risorse del Parco.

Ogni futura revisione del Piano dovrà individuare sul territorio, in base alle componenti ecologiche, al loro valore e alla sensibilità dei sistemi, gli eventuali cambiamenti di struttura ecologica su cui giustificare nuove scelte circa le funzioni attribuite alle diverse zone del Parco.

### **Art. 7 - Zonizzazione funzionale**

La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione o di conciliazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione previsti dalla L. 394/91.

Allo stato attuale si individuano le seguenti zone omogenee per funzioni, individuate nella Tavola 20 di Piano:

#### **A. ZONE DI RISERVA INTEGRALE**

Le zone di riserva integrale sono reperite tra quelle di valore più elevato e di più spiccata sensibilità, ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale.

Tra tutte quelle del Parco, così come prescritto dagli articoli 1 e 12 della L. 394/91, le aree destinate a riserva integrale contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio.

Nelle zone di riserva integrale la tutela sarà passiva, non essendovi previsto alcun intervento, tranne quelli richiesti dal verificarsi di eventi potenzialmente catastrofici.

Oltre alle attività istituzionali del Parco, nelle zone di riserva integrale sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente e con le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.

Le zone di riserva integrale sono segnalate sul terreno e l'accesso vi sarà limitato, al di fuori dei sentieri previsti nella cartografia di progetto e classificati quali B2, attraverso i più appropriati sistemi di dissuasione.

Nelle zone di riserva integrale non verranno praticate utilizzazioni forestali né si eserciterà il pascolo e lo sfalcio dell'erba.

#### **B. ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA**

Le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati (B1). Solo in taluni casi particolari (B2) nelle riserve generali orientate si hanno sistemi del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve integrali, benché in essi si esercitino, con carichi modestissimi, attività di tipo escursionistico od alpinistico.

Nelle riserve di tipo B1 i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; di qui l'opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare i processi evolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenano il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all'opposto, interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico.

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero.

Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei visitatori sarà il più



possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicato nella tavola 21 della Cartografia di Piano.

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere attività produttive tradizionali, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità.

Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni forestali previste dai vigenti piani di riordino forestale saranno eseguite coi criteri stabiliti all'art. 41 del Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente - Corpo Forestale dello Stato. Tali criteri porranno particolare attenzione alla tutela degli habitat faunistici.

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività zootecniche, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 40 del Regolamento del Parco. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico.

Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della L. 394/91, nelle zone di riserva generale orientata sono consentiti interventi sulle strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali, secondo le specifiche tecniche riportate nell'Appendice A1 alle presenti N.T.A.

Nelle zone di riserva generale orientata di tipo B2 rientrano invece le parti di territorio che, al pari delle zone di riserva integrale, sono portatrici di valori naturalistici tra i più elevati, sul piano biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico.

In esse tuttavia si esercitano le tradizionali pratiche dell'escursionismo alpino e dell'alpinismo, com'è documentato dall'esistenza di sentieri storici (Alte vie delle Dolomiti) e da una ricca documentazione bibliografica ed iconografica. Per tali motivi queste zone B2, assimilabili per significato alle riserve integrali, vengono ad esse equiparate ai fini del regime di tutela, essendovi comunque ammesse le attività escursionistiche ed alpinistiche secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco, limitatamente alla sola sede di sentiero autorizzato e classificato dall'Ente Parco.

#### C. AREE DI PROTEZIONE

Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.

Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea.

#### D. AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Le aree di promozione economica e sociale sono collocate nelle zone più intensamente antropizzate del Parco. Vi saranno ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità, ovvero ancora di compatibilità delle attività economiche con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco. Direttive, prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi consentiti in ciascuna delle Zone D del Parco sono contenute nell'Appendice A2 alle presenti N.T.A.

### **TITOLO III - Direttive generali per le componenti del territorio**

#### ***Art. 8 – Direttive***

Le direttive improntano l'azione politica e amministrativa dell'Ente Parco: esse costituiscono riferimento necessario per la programmazione, per le attività di gestione, di intervento e di investimento nonché per l'attività di controllo.

#### ***Art. 9 – Direttive per il patrimonio naturale e paesaggistico***

L'Ente Parco persegue la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la valorizzazione e la gestione dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del proprio territorio.

Al fine della salvaguardia delle risorse naturali, l'Ente Parco osta ogni forma di intervento capace di produrre negative alterazioni degli assetti fisici e biologici nell'area protetta e promuove ogni azione volta al recupero di più validi stati di equilibrio ecologico, ovvero connotati da più elevato valore delle risorse naturali e ambientali.

Al fine della corretta gestione e valorizzazione delle risorse naturali, principio cui si ispira la Legge quadro sulle aree protette, l'Ente Parco promuove la collaborazione con tutti gli altri Enti a diverso titolo attivi sul territorio delle Dolomiti Bellunesi allo scopo di porre rimedio a tutte le forme d'uso delle risorse naturali che siano in conflitto con la conservazione della natura e dei suoi valori, nonché con le presenti norme.

Al fine di rispondere all'obbligo comunitario di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat (All.I Dir. 92/43/CEE) e le specie (All.II e IV Dir. 92/43/CEE; All.I Dir. 79/409/CEE) di interesse comunitario, l'Ente Parco su incarico della Regione del Veneto ha provveduto alla redazione del Piano di gestione del SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi".

Al fine di salvaguardare gli ecosistemi acquatici, l'Ente Parco promuove la gestione sostenibile delle risorse idriche, prevedendo il rispetto del Deflusso Ecologico.

Il Parco promuove inoltre ogni iniziativa atta a garantire condizioni idrauliche e idrologiche compatibili col permanere della massima complessità biologica nei sistemi d'acqua compresi nell'area protetta.

Al fine della corretta gestione e valorizzazione delle risorse faunistiche, l'Ente Parco promuove il ripristino e il mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta, mirando al recupero degli habitat idonei alle componenti faunistiche rispettando la naturale eterogeneità del territorio.

L'Ente ha provveduto alla redazione di uno specifico progetto "Fauna, habitat faunistici e controllo sanitario". Il progetto ha informato la redazione delle misure più idonee alla tutela e alla valorizzazione degli assetti zoocenotici e degli habitat faunistici del Parco.

#### ***Art. 10 – Direttive per il patrimonio silvo-pastorale e la moderna gestione delle malghe***

Il Parco persegue il mantenimento degli attuali sistemi forestali e di prateria, qualora provvisti di condizioni di equilibrio ecologico ritenute prossime a quelle naturali.

Il Parco promuove invece il recupero strutturale e funzionale di tutti i sistemi silvo-pastorali verso assetti più prossimi alla naturalità, qualora non vi si praticino più le tradizionali attività culturali.

L'Ente ha provveduto alla redazione di progetti speciali (Selvicoltura e piano di riordino forestale nonché Riqualficazione delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati) per le componenti silvo-pastorali che ha informato la redazione delle misure, incluse in questo Piano, più idonee a dare sostegno alle attività del settore primario e dalle quali dipendono molti dei valori naturalistici e degli assetti paesaggistici dell'area protetta.

### **Art. 11- Direttive per il patrimonio edilizio e la salvaguardia delle costanti tipologiche edilizie tipiche**

Il Parco persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.

L'Ente ha provveduto alla redazione di uno speciale progetto "Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio" che definisce i criteri per la realizzazione del censimento del patrimonio edilizio ricadente nell'area protetta.

Il Parco promuove la manutenzione e il recupero dei manufatti insediativi e produttivi presenti nell'area protetta e aventi rilevanza paesaggistica e storico-culturale.

In attuazione delle normative comunitarie, il Parco sostiene, in particolare, il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per favorire una efficiente e dignitosa condizione dell'alpeggio e per conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta.

Il Piano individua nell'Appendice A1 alle presenti N.T.A. le principali costanti tipologiche edilizie del territorio, che costituiscono il riferimento per l'analisi tipologico-strutturale di ogni manufatto di valenza storica al momento dell'intervento di recupero.

Gli interventi consentiti sulle costanti tipologiche sono specificati nelle Appendici A1 e A2 alle presenti N.T.A., che individuano inoltre gli elementi costruttivi ed architettonici caratterizzanti il patrimonio edilizio e meritevoli di tutela.

### **Art. 12 - Direttive per il patrimonio infrastrutturale**

L'Ente Parco promuove la conoscenza, la classificazione e la corretta gestione della rete dei collegamenti interni.

La cartografia di Piano individua le strade, le piste agro-pastorali, le piste forestali e i sentieri escursionistici, didattici e interpretativi.

Le schede di cui all'Appendice B alle N.T.A. ne riportano l'elenco, definendo usi ammessi e interventi che vi potranno o dovranno essere attuati.

La disciplina delle modalità di realizzazione delle opere a rete lungo la viabilità del Parco è riportata all'art. 37 del Regolamento.

### **Art. 13 - Direttive per la fruizione del territorio**

Il Parco promuove la fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa del suo territorio: a questo scopo il Piano per il Parco localizza e individua in cartografia i servizi, le strutture edilizie e le attrezzature necessarie al funzionamento del Parco.

Il Piano, nella sua parte integrante di Piano di interpretazione ambientale (Allegato A), segnala altresì, anche fuori dei confini del Parco ma all'interno del territorio dei 15 Comuni, alcune strutture edilizie e alcune aree per le quali suggerisce destinazioni opportune per esaltare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano.

Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco: sedi amministrative; centri visitatori; punti informazione; aree attrezzate; spazi espositivi; punti di appoggio logistico; sentieri natura multitematici; itinerari tematici; strade panoramiche.

Fanno altresì parte delle strutture di servizio del Parco: strutture turistiche di prima accoglienza e di supporto al visitatore; edifici e manufatti destinati alla sorveglianza dell'area protetta (rifugi forestali); manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco; manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

Attraverso specifici progetti l'Ente cura la realizzazione degli interventi e provvede alla dotazione di attrezzature lungo la rete di percorsi di interesse didattico e turistico, o comunque connessi con le attrezzature turistiche, per rendere la viabilità recettiva verso i visitatori del Parco e fruibile anche a fini culturali e per la promozione dell'educazione naturalistica e ambientale.

Particolare attenzione sarà posta all'organizzazione di percorsi didattici fruibili anche da visitatori diversamente abili.

Il Parco provvederà alla definizione delle linee di interazione e di coordinamento tra Parco e servizi pubblici di trasporto, al fine di ottimizzarne l'offerta in ragione dell'organizzazione di attività ricreative e culturali basate sulla viabilità interna dell'area protetta e delle zone adiacenti.

#### ***Art. 14 - Direttive per l'uso delle energie rinnovabili***

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi favorisce l'utilizzo sostenibile delle fonti rinnovabili di energia nel territorio del Parco ed in quello di applicazione del PPES.

Il valore ecologico ed economico delle fonti rinnovabili (acqua, aria, sole, geotermia, biomasse, ...) è strategico per la corretta gestione di un'area naturale protetta, soprattutto in complessi territori montani. L'innovazione tecnologica e la sperimentazione tecnica sono, inoltre, strumento di sperimentazione di tecnologie pulite.

Le tipologie di interventi, gli accorgimenti tecnici e le eventuali incidenze sulle specie e sugli habitat interessati sono oggetto di apposita valutazione tecnica propedeutica all'eventuale intervento previsto.

### **TITOLO IV – Disciplina del Paesaggio**

#### ***Art. 15 – Piano del Paesaggio***

L'Ente Parco promuove la conoscenza del territorio protetto nonché l'uso consapevole e la salvaguardia delle sue caratteristiche paesaggistiche, attraverso la redazione del Piano del Paesaggio.

Il Piano del Paesaggio si articola in:

- Relazione illustrativa;
- Schede dei sub-ambiti di paesaggio, con valenza di indirizzo per la tutela e la gestione del paesaggio del Parco;
- Cartografia in scala 1:50.000: Carta dei distretti orografici; Carta dei valori percettivi, panoramici e dei monumenti naturali; Carta dei sistemi storico-culturali; Carta del sistema insediativo e infrastrutturale; Carta dei sub-ambiti di paesaggio.

La disciplina dell'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di interventi è riportata nel Regolamento del Parco.

#### ***Art. 16 – Sub-ambiti paesaggistici e obiettivi di qualità***

Il Piano del Paesaggio riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del territorio del PNDB e articola la lettura territoriale per ambiti paesaggistici realizzata dal PTRC della Regione del Veneto, individuando 11 sub-ambiti di paesaggio, rappresentati cartograficamente nella Carta dei sub-ambiti di paesaggio, scala 1:50.000 e descritti nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio di cui al precedente art. 15. Sono sub-ambiti paesaggistici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: 1. Le Vette Feltrine, 2. Il Gruppo del Cimonega, 3. Il Gruppo Brendol, Piani Eterni, Pizzocco, 4. I Monti del Sole, 5. Il Pramper- Spiz di Mezzodì, 6. Il Gruppo Talvena, 7. Il Gruppo della Schiara, 8. Il Monte Serva, 9. La Val Cordevole, 10. La Valle del Mis, 11. La Val Canzoi. Con riferimento a ciascun sub-ambito di paesaggio e in considerazione dei valori riconosciuti e delle criticità rilevate, il Piano del Paesaggio definisce

adeguati obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica generali nonché indirizzi specifici, riportati nelle Schede di cui all'art. 15 delle presenti N.T.A.

Gli obiettivi di qualità generali, desunti dal PTRC e formulati per componenti, definiscono le condizioni da soddisfare per perseguire la qualità complessiva del paesaggio.

Gli indirizzi, generali e specifici, delineano le strategie e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

#### ***Art. 17 - Prescrizioni e previsioni per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi del Parco***

L'Ente Parco garantisce il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica enunciati nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio anche attraverso le prescrizioni delle presenti N.T.A. e del Regolamento del Parco, nonché attraverso alcune previsioni (progetti e programmi), richiamate nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio del Piano del paesaggio, come illustrato agli artt. che seguono.

#### ***Art. 18 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi idro-geo-morfologici***

L'Ente Parco promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio geomorfologico anche in considerazione dell'iscrizione alla Lista del patrimonio mondiale UNESCO - World Heritage List.

L'Ente Parco garantisce la tutela dei valori idro-geomorfologici evidenziati nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio del Piano del Paesaggio attraverso:

- a) la disciplina per zone di cui all'art. 7 (zonizzazione funzionale) delle presenti N.T.A., che prevede la tutela integrale per i sistemi e le componenti di più rilevante pregio idrologico, geomorfologico e paesaggistico, nonché
- b) la disciplina del regime delle acque e della difesa del suolo di cui all'art. 38 del Regolamento.

#### ***Art. 19 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi naturali***

L'Ente Parco garantisce la tutela e il recupero (strutturale e funzionale) dei valori naturalistici evidenziati nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio del Piano del paesaggio attraverso:

- a) la disciplina per zone di cui all'art. 7 delle N.T.A, che prevede la tutela integrale (tutela passiva) per i sistemi e le componenti di più rilevante pregio e la tutela integrata per le aree interessate da processi evolutivi, ove potranno essere avviate azioni mirate ad accelerare l'evoluzione naturale anche attraverso la rimozione o mitigazione di fattori di disturbo oppure azioni mirate a contrastare le tendenze evolutive verso assetti di minor valore ecologico e paesaggistico;
- b) il Titolo II del Regolamento del Parco, concernente la salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- c) la definizione delle modalità di conduzione delle attività economiche (attività agro-pastorali, attività selvicolturali), attente alla tutela degli habitat e delle specie e orientate a evitare il degrado degli ecosistemi, come disciplinato dagli artt. 40 e 41 del Regolamento del Parco.

L'Ente Parco persegue la tutela dei valori naturalistici del proprio territorio attraverso il Piano di Gestione del SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" nonché attraverso alcuni progetti speciali quali: "Fauna, habitat faunistici e controllo sanitario" e "Riqualificazione delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati", "Selvicoltura e piano di riordino forestale".

#### ***Art. 20 - Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi storico-culturali e identitari***

L'Ente Parco persegue il mantenimento del paesaggio rurale, espressione dell'economia, delle tradizioni e dell'identità storico-culturale dei luoghi, attraverso il sostegno al prosieguo delle tradizionali attività silvo-pastorali.

La disciplina per zone di cui all'art. 7 (zonizzazione funzionale) delle presenti N.T.A. prevede:

- nelle zone B di riserva generale orientata, lo svolgimento di attività produttive a condizione che non generino trasformazioni tali da determinare l'incremento della vulnerabilità dei sistemi naturali;
- nelle zone C di protezione, la continuità delle tradizionali attività rurali, con attenzione specifica al recupero funzionale dei prati e dei prati-pascoli, minacciati dall'espansione del bosco.

Il Piano per il Parco promuove il recupero delle strutture edilizie e infrastrutturali a servizio delle attività rurali e la valorizzazione delle produzioni.

L'Ente Parco promuove inoltre la manutenzione e il recupero degli elementi minori puntuali del paesaggio rurale storico.

L'Ente Parco persegue la salvaguardia e il recupero dei beni costituenti il patrimonio edilizio e infrastrutturale dell'area protetta attraverso:

- a) il riconoscimento delle principali costanti tipologiche edilizie del territorio, di cui all'art. 11 delle presenti N.T.A, riferimento obbligato per l'analisi tipologico - strutturale da realizzare al momento dell'intervento di recupero;
- b) la disciplina contenuta nelle "Norme per la conservazione degli elementi costruttivi e architettonici dei manufatti e per il loro recupero funzionale e strutturale" e nelle "Schede normative e progettuali per le zone D", rispettivamente Appendici A1 e A2 alle presenti N.T.A.;
- c) il progetto speciale "Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio".

L'Ente Parco promuove la valorizzazione del proprio patrimonio di interesse storico-culturale attraverso l'individuazione di "sistemi di beni storico-culturali", intesi quali insiemi di beni accomunati da ragioni storiche, funzionali e identitarie che qualificano e caratterizzano un territorio in senso culturale e paesaggistico.

Tali sistemi sono rappresentati cartograficamente nell'elaborato "Carta dei sistemi storico-culturali" del Piano del Paesaggio di cui all'art. 15.

## **TITOLO V – Disciplina dei siti Natura 2000**

### ***Art. 21 – Piani di Gestione dei Siti Natura 2000***

L'Ente Parco, su incarico della Regione del Veneto, ha predisposto la redazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" (d'ora in poi PdG 083) al fine di rispondere agli adempimenti comunitari espressi nella Direttiva "Habitat" volti a ricondurre o mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie (All. II o IV Dir. 92/43/ CEE) e gli habitat (Allegato I Dir. 92/43/CEE) di interesse comunitario riconosciuti nel SIC/ZPS. Gli obiettivi del PdG 083 sono la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, al fine di mantenere, migliorare o ripristinare il buono stato di conservazione.

Per perseguire al meglio tali obiettivi, il PdG 083 è stato sviluppato in coerenza con il Piano per il Parco, il PPES e il Regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; la sua struttura e i suoi contenuti rispondono alle Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto.

### ***Art. 22 – Disciplina vigente nel territorio delle ZSC/ZPS ricadenti nel Parco***

Nel territorio delle ZSC/ZPS ricadenti all'interno dei confini del Parco (IT 3230083, IT323084, IT3230087), l'Ente Parco garantisce il perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse comunitario attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla L. 394/91, dalle presenti

N.T.A., dal Regolamento del Parco e dal Piano di Gestione della ZSC/ZPS 3230083 armonizzato alla vigente disciplina in materia di misure di conservazione (DGR 786/2016 e ss.mm.ii.).

**Art. 23 – Disciplina vigente nel territorio della ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” non ricadente nel Parco**

Nelle porzioni di territorio ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” non ricadenti nel Parco valgono le misure di conservazione previste dal relativo Piano di Gestione (Allegati C e D al PdG 083) armonizzato alla vigente disciplina in materia di misure di conservazione (DGR 786/2016 e ss.mm.ii.), che garantiscono il perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse comunitario anche all'esterno dell'area protetta.

**Art. 24 – Valutazione di incidenza**

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alle ZSC/ZPS ricadenti nel Parco, è effettuata sentito l'Ente Parco. Con specifico accordo interistituzionale fra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e l'Ente Parco, siglato in data 21 ottobre 2009, sono definite anche le funzioni attribuite all'Ente Parco in merito alle verifiche del documento di valutazione di incidenza.

**TITOLO VI – Progetti, ricerche e azioni**

**Art. 25 – Progetti e attività di conoscenza, studio e ricerca**

Come indicato all'articolo 2 (Efficacia e attuazione del Piano per il Parco), il Piano per il Parco si avvale anche dei progetti speciali già redatti dall'Ente e di seguito elencati:

- Selvicoltura e piano di riordino forestale
- Fauna, habitat faunistici e controllo sanitario
- Difesa dagli incendi boschivi
- Riqualificazione delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati
- Carta qualità
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio
- Sistema informativo territoriale.

Nella predisposizione dei progetti è stato realizzato un articolato sistema di indagini, in sinergia con gli obiettivi del Sistema Informativo Territoriale del Parco, che rappresentano il riferimento conoscitivo necessario per una gestione del territorio coerente con le direttive di cui al Titolo III delle presenti N.T.A.

L'Ente Parco si avvale altresì del ricco bagaglio di studi e ricerche acquisito nel corso della propria attività.

E' obiettivo strategico dell'azione dell'Ente Parco il prosieguo delle attività di implementazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, attraverso nuovi piani, programmi, progetti e ricerche.

**Art. 26 - Azioni del Parco**

Come segnalato nella relazione di Piano, il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di cultura naturalistica e di economia tra loro sinergiche e sintoniche con gli obiettivi della L. 394/91. Rientrano nel novero delle azioni del Parco, al cui sviluppo saranno destinati specifici interventi deliberati dall'Ente:

- la ricerca e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti;
- l'informazione, l'educazione ambientale e la didattica e l'interpretazione ambientale come sviluppate nel Piano di interpretazione ambientale, Allegato A al Piano per il Parco;
- l'escursionismo e la ricreazione all'aria aperta;
- le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio (attività forestali e attività alpicolturali);
- attività di formazione;
- la costruzione di una rete di collaborazione e scambi con le altre aree naturali protette, regionali, nazionali, europee e nel mondo.